



# Comune di Carpaneto Piacentino

## SETTORE SOCIO CULTURALE

---

### ***Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi della L.R. 1/2000 e s.m.***

Approvata con deliberazione della Giunta del Comune di Carpaneto Piacentino [n. 86 del 08/09/2007](#)

#### 1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L.R. n. 1 del 10/1/2000 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" come modificata dalla L.R. n. 8/2004: fissa i criteri generali per la realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), pubblici e privati;
- Delibera del Consiglio Regione Emilia Romagna n. 1390 del 28/2/2000: "Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. n. 1/2000": specifica le caratteristiche generali dell'area, della struttura e i requisiti e i compiti del personale addetto;

#### 2. SERVIZI SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Sono soggetti all'obbligo di richiedere l'autorizzazione al funzionamento i servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e rientranti nelle seguenti tipologie:

1. nidi di infanzia
2. micro-nido
3. servizi integrativi: Spazio Bambini e Centro Per Bambini E Genitori
4. servizi sperimentali

#### 3. SERVIZI ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Sono esclusi dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione al funzionamento i servizi ricreativi di cui all'art. 9 della L.R. n. 1/2000.

Tali servizi sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere secondo le disposizioni dell'art. 27, cc. 2 e 3 della legge regionale e le norme dell'allegato A della direttiva 646/2005.

Per consentire la vigilanza e il controllo su tali requisiti da parte del Comune i gestori trasmettono, venti giorni prima dell'attivazione del servizio, la denuncia di inizio attività, comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti e accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività.

#### 4. MODALITÀ DI RICHIESTA

I soggetti privati che intendano gestire servizi educativi per la prima infanzia di cui al precedente [articolo 2](#) devono presentare formale richiesta al Settore Socio culturale del Comune di Carpaneto Piacentino.

La richiesta deve essere presentata sull'apposito modulo predisposto dagli uffici ovvero contenere tutti i dati richiesti dalla normativa regionale:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentate, denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica, sede del servizio
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione. In mancanza di una indicazione chiara la richiesta non può essere accettata salvo quanto indicato al par. 10 All. B D.R. 646/2005 servizi sperimentali;

La richiesta deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal Legale Rappresentante della persona giuridica, attestante il possesso di tutti i requisiti strutturali, impiantistici, di arredo, organizzativi previsti per la tipologia del servizio che si intende attivare previsti dalla L.R. 1/2000 modificata dalla L.R. n.8/2004 e dalla D.R. 646/2005 (All. B n.2);

La richiesta dovrà inoltre essere corredata di tutti gli atti previsti dalla Legge e dalla Direttiva regionale in merito alla normativa urbanistica, edilizia e relativi alla salute e alla sicurezza, nonché alle professionalità impiegate all'interno della struttura.

Il Comune di Carpaneto Piacentino, attraverso l'organo di cui al successivo [articolo 6](#), si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere tutta la documentazione integrativa necessaria e di effettuare tutte le opportune verifiche al fine di attestare l'idoneità dell'attività.

## 5. ORGANISMO TECNICO COLLEGIALE

È istituito un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'organismo valuta la documentazione prodotta dal soggetto privato, anche attraverso sopralluoghi, ed esprime parere sul rilascio dell'autorizzazione al funzionamento in merito alla rispondenza delle norme, alla completezza della domanda e della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi della Direttiva regionale 646/2005.

L'Organismo tecnico-collegiale è composto da:

- Responsabile Settore Socio culturale con funzione di Presidente (competenza per l'ambito dei servizi sociali);
- Responsabile Settore Urbanistica (competenza per l'ambito edilizio);
- un coordinatore pedagogico (competenza per l'ambito educativo-pedagogico);
- un tecnico designato dall'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (competenza per l'ambito igienico-sanitario)

L'Organismo tecnico collegiale dovrà essere nominato con atto formale della Giunta Comunale nel momento in cui si sostanzia la necessità di ricorso allo stesso e rimarrà in carica per tre anni.

## 6. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE: ORGANO COMPETENTE, PROCEDURE e TEMPI

L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi educativi all'infanzia è individuato nel Settore Socio culturale.

Il termine entro il quale è il Comune di Carpaneto Piacentino è tenuto a fornire risposta alla domanda di autorizzazione è stabilito in 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo. Tale termine può essere sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile del settore, verificata la rispondenza alla normativa, la completezza della domanda e della documentazione prodotta, acquisita la valutazione dell'organo tecnico collegiale, trasmette l'istanza, corredata degli atti istruttori e di eventuali osservazioni, alla Commissione Tecnica Provinciale ai sensi dell'art. 23 della L. R. n. 1/2000.

La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione o entro il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire l'ulteriore documentazione indispensabile per l'espressione del parere o i chiarimenti richiesti.

Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della Commissione.

Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale, o trascorso tale termine senza risposta, il Responsabile del Settore Socio culturale emette il provvedimento finale, secondo quanto previsto dalla direttiva regionale 646/05 allegato B paragrafo 1.

Qualora il Comune non risponda entro il termine di novanta giorni, o termine superiore conseguente alle eventuali sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune. E' comunque fatto salvo il potere del Comune di applicare sanzioni conseguenti alla mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione.

## 7. RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE, DINIEGO

L'autorizzazione al funzionamento potrà essere rilasciata ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della direttiva regionale.

In caso di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, l'autorizzazione sarà rilasciata in modo condizionato al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, e potrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento: il Comune di Carpaneto Piacentino potrà far ricorso a tale fattispecie solo a condizione che le mancanze verificate non pregiudichino la sicurezza e la salute dei bambini.

L'autorizzazione al funzionamento sarà negata in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio. Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della direttiva regionale 646/2005. In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

#### 8. DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al Comune di Carpaneto Piacentino almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente.

Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione. E' facoltà del Comune chiedere il parere della Commissione tecnica provinciale sulle richieste di rinnovo.

#### 9. ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale di Carpaneto Piacentino svolge l'attività di vigilanza per i servizi educativi per la prima infanzia ai sensi dell'art. 12 c. 1 lett. a) nonché dell'art. 9 della L.R. 1/2000.

L'attività di vigilanza è svolta dallo stesso organismo tecnico-collegiale con sopralluoghi e ispezioni a cadenza almeno annuale cui seguirà la redazione di appositi verbali.

#### 10. OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

L'autorizzazione al funzionamento comporta per i soggetti gestori:

- a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte del competente organismo comunale;
- b) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune di Carpaneto Piacentino qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale.

#### 11. RIMANDI

Per tutto quanto non previsto in questo atto si fa riferimento alla normativa: L.R. 1/2000, modificata dalla L.R. 8/2004 e dalla D.R. 646/2005.